



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

VISTA la legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'art. 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

VISTA la Legge del 9 Agosto 2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha previsto al comma 1 dell'Art. 20 - Riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - una verifica dello stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) e la revoca, con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei finanziamenti ed dei relativi impegni di spesa degli interventi non ancora avviati;

VISTO altresì, il comma 2 del citato articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, il quale prevede che le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti dovranno essere iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Piani di attuazione del PNSS ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale;

VISTI i decreti prot. UFFGAB RD n. 388, 389, 390, 391 del 23/11/2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrati all'UCB il 03/12/2015 ed alla Corte dei Conti Reg, 1 foglio 3564 il 10/12/2015) con i quali è stata disposta la revoca dei finanziamenti

degli interventi non avviati e dei relativi impegni di spesa inerenti il primo ed il secondo Programma di attuazione del PNSS;

VISTA la nota prot. UFFGAB RU n. 19387 del 13/05/2016 con la quale è stata richiesta la riassegnazione dell'importo complessivo di euro 5.696.067,07 in termini di competenza e cassa;

VISTA la nota prot. UFFGAB RU n. 28305 del 20/07/2016 con la quale sono state richieste variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, 2017 e 2018 in termini di competenza e cassa per un importo complessivo di euro 6.652.361,86 da destinare al capitolo 7584 appositamente istituito;

VISTO il DMT n 77703 del 2016 con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha autorizzato le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che le risorse degli esercizi finanziari 2017 e 2018 sono state previste nella legge di bilancio del 7 dicembre 2016;

CONSIDERATO che sul capitolo 7584 sarà disponibile la somma complessiva di euro 12.348.426,00, di cui euro 9.888.395,00 per l'esercizio finanziario 2016 (comprensivi di € 2.545.026,00 in conto residui anno 2015), euro 1.234.175,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed euro 1.225.856,00 per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO il documento dell' ONU "Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020" con particolare riguardo al secondo campo di azione strategico "Maggiore sicurezza di Strade e Mobilità" ed il documento della Commissione europea COM(2010) 389 "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" ed in particolare l'obiettivo n. 7, nell'ambito dei quali viene richiamata l'attenzione verso l'innalzamento del livello di sicurezza delle infrastrutture con particolare riguardo agli utenti vulnerabili, tra cui pedoni e ciclisti rappresentano le categorie più deboli in assoluto;

CONSIDERATO che il comma 640 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 prevede la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, prevede che le Regioni provvedano alla formulazione delle proposte di interventi da ammettere a cofinanziamento;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 440 del 10/11/2016 con cui è stata destinata la somma di euro 12.348.426,00 al cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche;

VISTO che l'art. 2 del citato decreto ministeriale ha previsto la ripartizione di detto finanziamento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione al costo sociale degli incidenti stradali con coinvolti pedoni e ciclisti nei rispettivi territori;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 189 del 24/09/2012, emanato in attuazione del Decreto legislativo 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

VISTE le statistiche ISTAT relative al numero dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2013, 2014 e 2015;

RITENUTO opportuno suddividere la somma di euro 12.348.426,00 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del PNSS, prevedendo così una quota fissa di 150.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;

CONSIDERATO pertanto che, al netto della quota fissa pari a complessivi 3.150.000,00 euro, occorre procedere al riparto della somma residua pari a complessivi euro 9.198.426,00 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui euro 6.738.395,00 per l'anno 2016, euro 1.234.175,00 per l'anno 2017 ed euro 1.225.856,00 per l'anno 2018;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di riparto delle risorse previste per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche, nonché sulle relative procedure di

attuazione del disposto normativo, espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22/12/2016;

D E C R E T A

ART. 1

Al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all'art. 20 della legge del 9 agosto 2013 n. 98, è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da piano di riparto allegato al presente decreto, l'importo complessivo di euro 12.348.426,00 di cui al D.M. prot. n. 440 del 10/11/2016, suddiviso per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvederà agli impegni di spesa a favore delle Regioni e delle Province autonome in relazione alle somme disponibili per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, le quali potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali da parte degli Enti interessati ad ottenere il finanziamento ed alla conseguente formulazione del programma da cofinanziare, così come previsto al comma 4 dell'art.20 della citata legge.

Qualora la legge di bilancio dovesse apportare variazioni a quanto previsto per l'anno 2018, gli impegni di spesa saranno variati in proporzione ai coefficienti di riparto del piano allegato.

ART. 2

Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 6 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti e/o pedoni, che fanno parte o consentano, la realizzazione, il completamento o l'ampliamento di un itinerario o percorso ciclabile o pedonale, anche inseriti in una rete o in un sistema di aree.

In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano a titolo esemplificativo:

- a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;

- b. realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
- c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
- d. creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale;
- e. realizzazione di progetti per una mobilità sicura e sostenibile per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, condivisione dei risultati delle esperienze.

ART.3

I presenti contributi sono destinati alle Regioni, alle Province autonome, ed agli Enti locali le cui proposte progettuali sono state selezionate ai sensi dell'art.1 del presente decreto ed incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento, come indicato successivamente. Detti Enti assumeranno, per quanto di competenza, le funzioni di soggetti attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento. Le suddette attività saranno svolte sotto il controllo, la vigilanza e la sovrintendenza della propria Regione/Provincia autonoma di appartenenza.

ART. 4

Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma di interventi presentato dalla Regioni e Province autonome nella misura massima del 50 % delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto.

La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma proponente sulla base un di piano di investimenti, che potrà altresì prevedere il concorso alla spesa da parte degli enti attuatori, beneficiari finali dei finanziamenti. A tal fine non possono comunque essere utilizzate altre fonti di finanziamento statali.

ART.5

Le Regioni e le Province autonome, entro il termine di 150 giorni dalla piena esecutività del presente decreto ed in esito alla procedure selettive adottate, presenteranno al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi predisposto o approvato con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione, contenente:

- 1) Schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato, dalle quali risulti, la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso, il termine presunto di ultimazione, e le ulteriori informazioni;
- 2) Scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità;
- 3) Prospetto di copertura della spesa complessiva.

Al fine di uniformare le attività, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti invierà alle Regioni e Province autonome il fac-simile dei suddetti esemplari.

Il programma di cui sopra costituirà l'oggetto di una apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ciascuna delle Regioni e Province autonome proponenti in base allo schema allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'atto convenzionale verranno regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

In caso di mancata stipula nei termini previsti il finanziamento statale assegnato verrà revocato.

ART. 6

Le Regioni e le Province autonome procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

- delle effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità;
- dall'efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
- delle possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale.

A riguardo le Regioni possono utilizzare anche le risultanze delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività dei Centri di monitoraggio della sicurezza stradale.

A tal fine, nell'assegnazione dei finanziamenti agli enti beneficiari potrà essere adottata la procedura ritenuta più idonea tra quella concertativa, competitiva o mista.

ART.7

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLEGATO I

PIANO DI RIPARTO

Regione /Provincia autonoma	Quota fissa (A)	Coefficiente riparto quota variabile	Quota variabile 2016 (B)	Finanziamento assegnato 2016 (A+B)	Finanziamento assegnato 2017	Finanziamento assegnato 2018	Finanziamento complessivo
Piemonte	€ 150.000,00	0,070269	€ 473.500,28	€ 623.500,28	€ 86.724,24	€ 86.139,68	€ 796.364,20
Valle d'Aosta	€ 150.000,00	0,002111	€ 14.224,75	€ 164.224,75	€ 2.605,34	€ 2.587,78	€ 169.417,87
Lombardia	€ 150.000,00	0,194889	€ 1.313.239,06	€ 1.463.239,06	€ 240.527,13	€ 238.905,85	€ 1.942.672,04
P.A. Bolzano	€ 150.000,00	0,010990	€ 74.054,96	€ 224.054,96	€ 13.563,58	€ 13.472,16	€ 251.090,70
P.A. Trento	€ 150.000,00	0,008235	€ 55.490,68	€ 205.490,68	€ 10.163,43	€ 10.094,92	€ 225.749,03
Veneto	€ 150.000,00	0,096402	€ 649.594,75	€ 799.594,75	€ 118.976,94	€ 118.174,97	€ 1.036.746,66
Friuli-Venezia Giulia	€ 150.000,00	0,024917	€ 167.900,59	€ 317.900,59	€ 30.751,94	€ 30.544,65	€ 379.197,18
Liguria	€ 150.000,00	0,038068	€ 256.517,22	€ 406.517,22	€ 46.982,57	€ 46.665,89	€ 500.165,68
Emilia-Romagna	€ 150.000,00	0,123018	€ 828.943,88	€ 978.943,88	€ 151.825,74	€ 150.802,35	€ 1.281.571,97
Toscana	€ 150.000,00	0,096098	€ 647.546,28	€ 797.546,28	€ 118.601,75	€ 117.802,31	€ 1.033.950,34
Umbria	€ 150.000,00	0,013723	€ 92.470,99	€ 242.470,99	€ 16.936,58	€ 16.822,42	€ 276.229,99
Marche	€ 150.000,00	0,029642	€ 199.739,50	€ 349.739,50	€ 36.583,42	€ 36.336,82	€ 422.659,74
Lazio	€ 150.000,00	0,101210	€ 681.992,96	€ 831.992,96	€ 124.910,85	€ 124.068,89	€ 1.080.972,70
Abruzzo	€ 150.000,00	0,016142	€ 108.771,17	€ 258.771,17	€ 19.922,05	€ 19.787,77	€ 298.480,99
Molise	€ 150.000,00	0,002543	€ 17.135,74	€ 167.135,74	€ 3.138,51	€ 3.117,35	€ 173.391,60
Campania	€ 150.000,00	0,049048	€ 330.504,80	€ 480.504,80	€ 60.533,82	€ 60.125,79	€ 601.164,41
Puglia	€ 150.000,00	0,040774	€ 274.751,32	€ 424.751,32	€ 50.322,25	€ 49.983,05	€ 525.056,62
Basilicata	€ 150.000,00	0,004483	€ 30.208,23	€ 180.208,23	€ 5.532,81	€ 5.495,51	€ 191.236,55
Calabria	€ 150.000,00	0,013315	€ 89.721,73	€ 239.721,73	€ 16.433,04	€ 16.322,28	€ 272.477,05
Sicilia	€ 150.000,00	0,046332	€ 312.203,32	€ 462.203,32	€ 57.181,80	€ 56.796,36	€ 576.181,48
Sardegna	€ 150.000,00	0,017791	€ 119.882,79	€ 269.882,79	€ 21.957,21	€ 21.809,20	€ 313.649,20
Totale	€ 3.150.000,00	1,00000	€ 6.738.395,00	€ 9.888.395,00	€ 1.234.175,00	€ 1.225.856,00	€ 12.348.426,00

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI

**TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

E

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA di

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in seguito denominato per brevità Ministero, in persona del

E

La Regione/Provincia Autonoma di (C.F.), in seguito denominata per brevità Regione/Provincia autonoma, in persona del, giusti poteri di firma conferiti con atto, allegato alla presente sotto la lettera a);

PREMESSO

- che la legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'art. 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che la Legge del 9 Agosto 2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ha previsto al comma 1 dell'Art. 20 - Riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - una verifica dello stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) e la revoca, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei finanziamenti e dei relativi impegni di spesa degli interventi non ancora avviati;
- che il citato articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, al comma 2 prevede che le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti dovranno essere iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alla realizzazione in cofinanziamento di interventi di sicurezza stradale;

- che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 440 del 10/11/2016, sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per la destinazione dei fondi derivanti dalle revoche dei finanziamenti, in base a valutazioni circa le esigenze attuali e le priorità di intervento, destinando euro 12.348.428,93 alla progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- che con Decreto n. del, registrato dalla Corte dei Conti in data, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali destinando milioni di euro alla Regione/Provincia autonoma di, demandando alla presente Convenzione la disciplina delle reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali ;
- che la Conferenza Unificata nella seduta del ha espresso parere favorevole sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di tali interventi nonché sullo schema di convenzione tra Ministero e Regioni/Province autonome;
- che con Decreto Dirigenziale n.del, registrato alla Corte dei Conti in è stato disposto l'impegno delle risorse per la progettazione e la realizzazione degli interventi pari ad €a favore della Regione.....

CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto

La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e la Regione(d'ora in poi Regione) riguardante le procedure di attuazione del disposto normativo di cui all'art.20 della legge 9 agosto 2013 n.98, in relazione agli adempimenti esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto dalla Regione con la delibera di G.R. n.....del, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. La delibera contiene le Schede degli interventi necessarie per la individuazione delle singole opere di cui si compone il programma.

Articolo 3. Responsabile del Procedimento

La Regione/Provincia autonoma nomina un Responsabile del Procedimento per l'attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione.

Articolo 4. Importo del contributo

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire della Regione/Provincia autonoma è pari ad €..... e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al successivo art.7, presso il conto di Tesoreria n.....

Le presenti risorse sono destinate al copertura delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art.2 nella misura massima del 50% del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo assentito con il D.M.del..... (decreto di riparto).

Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma proposto, la Regione/Provincia autonoma avrà cura di reperire ed indicare la relativa provvista, anche eventualmente ponendo a carico degli Enti locali beneficiari finali dei finanziamenti, ciascuno per gli interventi che li riguardano, il maggiore fabbisogno finanziario.

Articolo 5. Adempimenti attuativi del Programma

La Regione/Provincia autonoma si impegna al puntuale svolgimento delle attività amministrative e negoziali finalizzate alla adozione degli atti di sua competenza nonché a richiedere tempestivamente il compimento delle attività di spettanza degli enti attuatori, finalizzate, ove ne sussistano le condizioni ed i requisiti:

-alla completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da realizzare;

- all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;

- alla formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;

valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma ex art.34 del T.U.E.L.

Articolo 6. Quadro temporale

In particolare la Regione/ Provincia autonoma si impegna e, nel contempo, consegue da parte degli Enti locali interessati l'impegno al compimento progressivo dei suddetti atti a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attività nel seguente quadro temporale:

- entro 5 mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo al Ministero il quadro aggiornato delle Schede riepilogative degli interventi, redatte secondo lo schema già utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da costituirne il programma esecutivo;
- entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;
- entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;

Articolo 7. Rimodulazione del Programma

Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della Regione/ Provincia autonoma ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:

- a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;
- b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.

In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.

Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art 8. Trasferimento delle risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione;
- b) un' ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull' importo complessivo del programma finanziato;
- c) un' ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull' importo complessivo del programma finanziato;
- d) il rimanente 5% viene trasferito alla Regione / Provincia autonoma alla certificazione da parte della stessa dell'avvenuto collaudo degli interventi.

Articolo 9. Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dalla Regione/ Provincia autonoma, procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.

Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verrà comunicato dal Ministero.

Articolo 10. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:

- a) verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;
- b) censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle Regioni/Provincia autonoma e l' eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni/Provincia autonoma;
- c) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.

Il Ministero può convocare il "Tavolo di coordinamento, valutazione ed indirizzo" già costituito nell'ambito dei programmi di attuazione del PNSS, al fine di verificare le azioni di monitoraggio e di valutazione adottate.

In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione/Provincia autonoma:

- a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
- b) adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte degli Enti locali.

Articolo 11. Azione di monitoraggio e verifica della Regione/Provincia autonoma

La Regione/Provincia autonoma esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo agli Enti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione/Provincia autonoma elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:

- a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
- b. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal D. Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;
- c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
- d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Il rapporto semestrale di monitoraggio dovrà essere redatto secondo le modalità e i contenuti di cui all'allegato schema. Le Regioni provvederanno alla trasmissione al Ministero dello stesso rapporto alle seguenti scadenze: 31 maggio e 30 novembre o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all'art. 7 qualora non coincidenti con tali scadenze.

Articolo 12. Termini per la risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione/Provincia autonoma intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione al Ministero.

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di intima-
zione regionale, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento.

Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica alla Regione/Provincia autonoma il proprio recesso.

Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in contraddittorio con la Regione/Provincia autonoma finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell' esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.

Articolo 12. Registrazione ed esecutività della convenzione

La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

.....

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

.....

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA
IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI**

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il
personale

Direzione generale per la sicurezza stradale

REGIONE/PROVINCIA

Rapporto di monitoraggio e verifica degli interventi (Art. 7 Conv.)

Rapporto del: - 31 maggio - 30 novembre

Rapporto annesso alla richiesta di erogazione del:.....

Numero totale interventi del programma:

Responsabile del Procedimento per l'attuazione degli interventi

Nome	
Cognome	
Ufficio	
Indirizzo ufficio	
Telefono	
fax	
E-mail	

Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio

Relazione generale sintetica

(sull'azione di monitoraggio operativo, sullo stato e sull'attuazione del complesso degli interventi ammessi ai finanziamenti)

Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio

Intervento n. (Denominazione)
1 - Descrizione schematica delle caratteristiche
2 - Stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile dell'intervento
3 - Costi sostenuti dell'Ente beneficiario
4 - Criticità (eventuali) riguardanti in particolare tempi e risultati

Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio

5 - Aspetti di rilevante interesse ai fini del miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti e pedoni

6. – Indicatori di realizzazione fisica dell'intervento (es: km di pista ciclabile, itinerari e/o percorsi realizzati,.....)

7 - Dati di incidentalità nella zona dell'intervento, specificando quelli relativi a pedoni e ciclisti (ex-ante, prima dell'inizio dell'intervento)

Numero incidenti	
------------------	--

Numero morti	
--------------	--

Numero feriti	
---------------	--

Altro (es: dati di mobilità o Safety Performance Indicators utilizzati)

Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio

8 - Dati di incidentalità nella zona dell'intervento, specificando quelli relativi a pedoni e ciclisti (ex-post, alla data del rapporto)

Numero incidenti	
Numero morti	
Numero feriti	

Altro (es: dati di mobilità e/o Safety Performance Indicators utilizzati)

8 – Risultati differenziali dati di incidentalità nella zona dell'intervento (p.to 9 – p.to 8)

	differenza	differenza %
incidenti		
morti		
feriti		

9 – Altre tipologie di valutazione dell'intervento effettuate

10 - Considerazioni finali ed eventuali proposte per successivi finanziamenti di interventi di sicurezza stradale

AVVERTENZE
Compilare una scheda per ogni intervento